



Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Puglia

fiscalita'

Bari, 05/07/2002

Prot. n. 917-23317/2002

A AVV. VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 INT. 2
73100, LECCE LE

Oggetto: Interpello 917-290/2002-ART.11, legge 27-7-2000, n.212.
VILLANI MAURIZIO Codice Fiscale VLLMRZ50P24E506Z residente
in VIA CAVOUR 56 INT. 2 LECCE, 73100, LE
Istanza prot. n.917-23317/2002 del 09/05/2002

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 9 L 488, del 1999, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Con nota del 04.05.2002, pervenuta a quest'Ufficio in data 10.05.2002, prot. n. 23317, l'Avv. Maurizio Villani ha presentato istanza di interpello volta a conoscere se: " in relazione all'entrata in vigore del contributo unificato per gli atti giudiziari, Legge n. 488 del 23.12.1999, entrata in vigore, dopo alcuni rinvii, il 01 Marzo 2002, nella sua qualita' professionale di Avvocato Cassazionista, dovendo proporre alcuni ricorsi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, riguardanti la materia tributaria, e' dovuta la tassa di Iscrizione a ruolo, oggi assorbita nel contributo unificato o meno".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Innanzitutto, si deve precisare che, in generale, il giudizio per Cassazione e' la fase terminale del processo di cognizione introdotta dal soccombente nell'esercizio del suo potere di impugnazione, che appartiene all'unica azione di cognizione.

Esso e', quindi, uno strumento che permette di far valere [soltanto] errori sul procedere o sul giudicare inerenti, pero', sempre ad un giudizio precedente.

Questo significa che la struttura del processo che si svolge innanzi alla Corte di Cassazione non e' staccata da quella che e' la materia concreta investita dallo stesso.

Omississ.....l'istante reputa che non avrebbe senso affermare la specialita' del processo tributario in primo ed in secondo grado per poi negarla nella fase terminale di tutto l'iter procedimentale, costituito dal giudizio di legittimita', che rappresenta un ulteriore e susseguente momento di tutto il procedimento tributario il quale, in virtu' di quanto premesso in merito alla natura del giudizio di Cassazione, non e' di certo un

momento esterno bensì esso è inerente sempre alla normativa tributaria, come confermato anche dalla presenza della apposita Sezione Tributaria.

Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione sarà un controllo di legittimità ma sempre attinente al campo del diritto tributario, il quale è esente dal pagamento del tributo in questione.

In conclusione, l'interpellante, nella sua proposizione dei ricorsi per Cassazione riguardanti la materia tributaria, non pagherà il contributo unificato previsto dall'art. 9 della Legge 23.12.1999 n. 488 dato che, in generale, il procedimento tributario ne è esente e dato che, nello specifico il giudizio di legittimità, non è momento esterno e staccato dalle precedenti fasi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al riguardo, la scrivente fa presente che:

- Il 1. comma dell'art. 1 del D.M. n. 209 del 2001, espressamente condiziona la presentazione dell'istanza di interpello alla ricorrenza di "...obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria".

- Il comma 5 del successivo articolo 3 dello stesso decreto ministeriale, dispone che "... non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui all'articolo 1, qualora l'amministrazione finanziaria abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata del contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nel sito "documentazione tributaria" del Ministero delle Finanze ed ancora disponibile sia nel sito che presso gli Uffici...".

Pertanto, tenuto conto che in merito alla questione prospettata è stata emanata la Circolare n.21 del 27.02.2002, relativa alla Legge n. 488 del 23.12.1999, la quale ha chiarito che "in materia di atti e provvedimenti del processo tributario restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo, in quanto allo stesso processo non si applica il contributo unificato di iscrizione a ruolo", si dichiara inammissibile l'istanza proposta.

Restano, ovviamente, invariati il valore e l'efficacia della Circolare soprarichiamata.



IL DIRETTORE REGIONALE
(Filippo Orlandi)

